



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

Rep. atti n. 153/CU del 3 dicembre 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta straordinaria del 3 dicembre 2024:

VISTA la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";

VISTA la nota prot. DAGL n. 9640 del 7 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 17591, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 21 ottobre 2024, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota prot. DAR n. 17654 del 7 novembre 2024, con la quale è stato diramato, ai soggetti interessati, lo schema di decreto legislativo di cui trattasi, con contestuale convocazione di un incontro tecnico il 19 novembre 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 17802 dell'11 novembre 2024, con la quale, su richiesta dell'ANCI, la riunione tecnica convocata per il 19 novembre 2024 è stata anticipata al 18 novembre 2024;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica svoltasi il 18 novembre 2024, nell'ambito della quale sono state discusse le osservazioni formulate dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, riguardo alle quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato prime considerazioni;

CONSIDERATO che le regioni, l'ANCI e l'UPI, al termine della suddetta riunione, si sono impegnati a trasmettere formali osservazioni e proposte emendative al testo dello schema di decreto legislativo;

VISTA la nota prot. DAR n.18393 del 18 novembre 2024, con la quale è stato convocato un secondo incontro, a livello tecnico, per il 26 novembre 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 18549 del 20 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dall'UPI, recante osservazioni e proposte emendative al testo dello schema di decreto legislativo, acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 18536;



Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/TN





Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 18867 del 25 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dall'ANCI, recante proposte emendative al testo dello schema di decreto legislativo acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 18861;

VISTA la nota prot. DAR n. 18874 del 25 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dal Coordinamento regionale della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, recante osservazioni e proposte emendative al testo dello schema di decreto legislativo acquisito, in pari data, al prot. DAR n.18873;

VISTA la nota prot. DAR n. 18917 del 26 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante le controdeduzioni alle osservazioni formulate dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota prot. DAR n. 18930 del 26 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 18929, recante le controdeduzioni alle osservazioni formulate dall'UPI;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro svoltosi, a livello tecnico, il 26 novembre 2024, nel corso del quale è proseguito il confronto sulle richieste formulate dalle regioni e dalle autonomie locali, funzionale al perfezionamento, in Conferenza unificata, dell'*iter* di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui trattasi;

VISTA la nota prot. DAR n. 18991 del 26 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento pervenuto dall'UPI, recante alcune riformulazioni, in esito al confronto a livello tecnico, alle proposte emendative, già trasmesse con nota prot. DAR n. 18549 del 20 novembre 2024, acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 18989;

VISTA la nota prot. DAR n. 19029 del 27 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento, pervenuto dal Coordinamento regionale della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in sostituzione del precedente trasmesso con nota prot. DAR n. 18874 del 25 novembre 2024, recante osservazioni e proposte emendative al testo dello schema di decreto legislativo di cui trattasi, acquisito, in pari data, al prot. DAR n.19025;

VISTA la nota prot. DAR n. 19038 del 27 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il documento, pervenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisito, in pari data, al prot. DAR n.19037, recante le controdeduzioni alle osservazioni formulate dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI;

VISTA la nota prot. DAR n. 19040 del 27 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il parere formulato dal Dipartimento della Funzione pubblica circa le richieste emendative, avanzate dall'UPI, acquisito, in pari data, al prot. DAR n.19039;

VISTA la nota prot. DAR n. 19077 del 27 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 19076, con la quale è stato trasmesso il parere formulato dall'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che integra la posizione già espressa nel citato documento del 15 novembre 2024 - prot. DAR n. 19038 - circa le richieste emendative formulate dall'ANCI;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 19126 del 28 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso il parere formulato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo alle richieste emendative avanzate dall'ANCI e dall'UPI, acquisito, in pari data, al prot. DAR n. 19125;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 28 novembre 2024, ha disposto il rinvio del punto su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con l'assenso dell'ANCI e dell'UPI;

VISTA la nota prot. DAR n. 19414 del 2 dicembre 2024, con la quale è stata trasmessa la documentazione, pervenuta dal Coordinamento regionale della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19412;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta straordinaria del 3 dicembre 2024 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte prioritarie di cui all'allegato 1, con raccomandazioni, e con le ulteriori richieste di cui all'allegato 2 (allegato I);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al documento allegato (allegato II);
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative di cui al documento allegato (allegato III);

CONSIDERATO che il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha evidenziato l'impossibilità, al momento, di esprimere una posizione compiuta riguardo alle richieste emendative formulate dalle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI;

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha sottolineato l'urgenza dell'espressione del parere nella Seduta odierna;

CONSIDERATO che il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel prendere atto della necessità di acquisire il parere sullo schema di decreto legislativo in parola, si è riservato di inoltrare le proprie valutazioni riguardo alle richieste avanzate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI, sottolineando al contempo che le stesse potrebbero anche essere ostantive rispetto alle suddette richieste.

CONSIDERATO che, il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha preso atto dell'impegno assunto dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" nei termini di cui in premessa;  gli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI





CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/161/CU4/C4

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO
2023, N. 36”**

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte prioritarie di cui allegato 1, con raccomandazioni, e con le ulteriori richieste di cui all’allegato 2.**

Roma, 2 dicembre 2024

All.ti: c.s.





A. EMENDAMENTI PRIORITARI ALLO SCHEMA DI DLGS CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

In ~~grassetto~~/~~grassetto barrato~~: le modifiche del testo correttivo al d. lgs. n. 36/03 e le proposte emendative regionali

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI E RISCONTRO (INFORMALE) MIT
<p>Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)</p>		<p>MIT: NON ACCOLTO</p>
<p>2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 e all'Allegato I.01.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.</p>	<p>2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile indicano i contratti collettivi applicabili, se più di uno in riferimento alle prestazioni da eseguire, al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.e all'Allegato I.01.</p>	<p><i>Si propone la modifica in oggetto in quanto nell'appalto è possibile che sulla base delle specifiche prestazioni da eseguire i contratti collettivi applicabili siano più di uno (esempio: lavorazioni edili e lavorazioni meccaniche in lavoro edile; oppure nei servizi prestazioni offerenti alla CPV principale e prestazioni offerenti a CPV secondari). In particolare, il problema si pone in caso di prestazioni miste assunte in raggruppamento tra imprese che applicano diversi contratti offerenti alle prestazioni oggetto dell'appalto oppure in caso di categorie prevalenti scorparabili le cui prestazioni offeriscono a contratti diversi, come ad es. il contratto per l'edilizia e il contratto metalmeccanici per le lavorazioni relative agli impianti.</i></p>
<p>Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)</p>	<p>Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)</p>	<p>MIT: ACCOGLIBILE</p>
<p>13. 13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo costo medio del lavoro è determinato in relazione al</p>	<p>13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in</p>	<p><i>La norma non è chiara nella formulazione e nell'individuazione di quali possono essere tali stazioni appaltanti e da chi debbano essere autorizzate ad approvare propri prezziari. La modifica è pertanto finalizzata a superare tale formulazione evitando possibili elusioni della normativa e specificando quali stazioni appaltanti possono utilizzare prezziari diversi da quelli delle Regioni.</i></p>

ARRIVO 05/11/2024 10:02:56

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
<p>contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. Per i contratti relativi a servizi, il costo medio delle prestazioni e dei prodotti necessari per l'esecuzione delle stesse è definito sulla base di prezzari e listini di riferimento, vigenti nell'area di interesse, ove esistenti, ovvero mediante analisi storiche e/o preventivi di mercato.</p> <p>I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p>	<p>considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. sono espressamente autorizzate dal MIT. Per i contratti relativi a servizi, il costo medio delle prestazioni e dei prodotti necessari per l'esecuzione delle stesse è definito sulla base di prezzari e listini di riferimento, vigenti nell'area di interesse, ove esistenti, ovvero mediante analisi storiche e/o preventivi di mercato.</p> <p>I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p>	
Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti)	Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti)	MIT: NON ACCOLTO MA SI PROVERA' A RISCRIVERLO



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
<p>3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.</p>	<p>3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia e risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.</p> <p>3 bis. Successivamente alla proposta di aggiudicazione, decorsi 30 giorni dall'avvio dell'attività di verifica sul possesso dei requisiti e sull'assenza delle cause di esclusione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione che è immediatamente efficace. Qualora, in esito all'attività di verifica, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione</p>	<p><i>La modifica ispirandosi al Codice antimafia prevede l'aggiudicazione anche in pendenza della conclusione dei controlli decorsi 30 giorni dall'avvio degli stessi. In caso di mancanza dei requisiti si prevede di intervenire sull'aggiudicazione per disporre l'annullamento e recedere dal contratto. In tal caso, in attuazione del principio che vieta l'indebito arricchimento in analogia alla normativa antimafia si prevede il pagamento delle prestazioni eseguite</i></p>



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
	appaltante, annulla l'aggiudicazione e recede dal contratto, ove già stipulato, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La stazione appaltante procede alle segnalazioni alle competenti autorità.	
Art. 116. (Collaudo e verifica di conformità)		MIT: ACCOGLIBILE
<p>4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, e nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:</p> <p>a) le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre</p>	<p>Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:</p> <p>a) le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale e tra il personale di altre amministrazioni</p>	<p><i>La modifica di cui alla lettera a) del comma 4 e al comma 4 bis è finalizzata a rimuovere una previsione che impone alle stazioni appaltanti l'accertamento un presupposto difficilmente verificabile, vale a dire la disponibilità di personale qualificato presso altre amministrazioni. Pertanto, in base alla formulazione proposta, in caso di carenza di organico o di appalti complessi, la stazione appaltante potrà nominare l'organo di collaudo tra il personale di altre stazioni appaltanti o, in alternativa, potrà rivolgersi al mercato per l'affidamento del relativo incarico.</i></p>

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
<p>amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;</p> <p>b) i concessionari e gli operatori economici che esercitano le attività previste dagli articoli da 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del codice nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.</p> <p>4-bis. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'Allegato II.14. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.</p>	<p>pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;</p> <p>4-bis. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'Allegato II.14. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.</p>	<p></p>
<p>Art. 119 (Subappalto)</p>	<p></p>	<p>MIT: ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE</p>
<p>2-bis. Nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle</p>	<p>2-bis. Nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'Allegato II-2-bis.</p>	<p><i>I sub-contratti diversi dai subappalti sono difficilmente controllabili dalle stazioni appaltanti, visto che lo norma impone di comunicare solo i nominativi dei subcontraenti, unitamente alle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, senza facoltà di intervento da parte della stazione appaltante per ulteriori profili, a differenza dei</i></p>



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
<p>disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'Allegato II-2-bis.</p>	<p>2bis - L'appaltatore è obbligato a inserire le clausole di revisione prezzi nei contratti di sub-appalto, riferite alle prestazioni o alle lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, con le stesse modalità stabilite dalla stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'Allegato II-2-bis. L'omessa applicazione della clausola di revisione prezzi nei suddetti contratti è responsabilità esclusiva dell'appaltatore.</p>	<p>subappalti. Le clausole di revisioni prezzi inserite devono prevedere le stesse modalità indicate dalla stazione appaltante sulla base dell'allegato II-2-bis. Si ritiene inoltre necessario specificare che l'applicazione della clausola revisione prezzi nei confronti del subappaltatore è di esclusiva responsabilità dell'appaltatore non potendo la stazione appaltante verificare tale adempimento. Il subappaltatore potrà e ricorsa agli ordinari strumenti anche giurisdizionali per valere le proprie pretese.</p>
<p>Art. 221. (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi)</p>		<p>MIT: (ARTT. 221 E 223) ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE</p>
<p>3. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività. A tal fine, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, la Cabina di regia istituisce uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk) dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni. L'help desk effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Entro il settimo e il tredicesimo mese a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di regia presenta al Governo una relazione sulle attività dell'help desk, suggerendo se del caso interventi correttivi sul piano normativo e amministrativo e raccomandando le migliori pratiche organizzative e attuative.</p>	<p>3. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività. A tal fine, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, la Cabina di regia istituisce uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk) dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni. L'help desk effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità. Entro il settimo e il tredicesimo mese a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di regia presenta al Governo una relazione sulle attività dell'help desk, suggerendo se del caso interventi correttivi sul piano normativo e amministrativo e raccomandando le migliori pratiche organizzative e attuative.</p>	<p><i>Si ritiene di mantenere l'help desk e garantirne piuttosto la funzionalità, quale strumento necessario a monitorare e segnalare anche eventuali modifiche normative in ordine alla piena attuazione del sistema di qualificazioni e digitalizzazione delle stazioni appaltanti.</i></p>
<p>Art. 223. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)</p>		<p>MIT: (ARTT. 221 E 223) ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE</p>

Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024
2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
<p>1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.</p>	<p>10bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, entro 60 giorni, il Tavolo Tecnico sulla digitalizzazione e sull'evoluzione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 al fine di garantire il corretto funzionamento dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale. Il suddetto Tavolo è composto dal MIT, in qualità di coordinatore, nonché da rappresentanti dei Soggetti Aggregatori e delle Regioni, di ANCI e UPI, di AGID, di ANAC e di CONSIP designati dagli stessi entro 30 giorni.</p>	<p>La proposta di istituzione del Tavolo Tecnico sulla digitalizzazione e sull'evoluzione del ciclo di vita dei contratti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti discende dall'esperienza attualmente in atto presso lo stesso ministero e dalla necessità di dare riconoscimento all'attuale consesso tecnico al fine di garantire maggiore operatività.</p> <p>Detta proposta di modifica normativa nasce dalla consapevolezza che la digitalizzazione del sistema nazionale di e-procurement necessita di un costante presidio tecnico-giuridico nell'ambito del quale affrontare non solo le diverse tematiche utili a garantire la corretta realizzazione di ciclo di vita digitale dei contratti, ma anche a individuare soluzioni innovative e migliorative di sviluppo del sistema stesso.</p>
<p>Articolo 226-bis. (Disposizioni di semplificazione normativa)</p>		<p>MIT: RIMESSO ALLE VALUTAZIONI PCM</p>
<p>3. L'Allegato I.4 può essere abrogato e sostituito con un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Allegato II.15 può essere abrogato e sostituito con un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.</p> <p>4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice.".</p>	<p>3-bis. I regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente all'allegato II.15, salvi i casi in cui è prevista l'intesa, sono adottati previo parere della Conferenza Unificata.</p>	<p>Si ritiene opportuno adottare tutti gli atti regolamentari, così come previsto con le modifiche correttive al codice dei contratti pubblici, con il concerto della Conferenza Unificata visto l'impatto degli stessi sull'operato delle stazioni appaltanti e centrali di committenza di ambito locale.</p>

Camera di Commercio - Deposito Pubblico 05 dicembre 2024 Prot. n. 22/2024/REG/PR

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
-----------------------------	------------------------------------	-------------

<p>ALLEGATO I.11 – Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Art. 47, comma4)</p>		<p>MIT: ACCOGLIBILE</p>
<p>Articolo 2. – Composizione 3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:</p> <p>.....</p> <p>4. tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità. Questi, a far data dall’entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;</p> <p>.....</p>	<p>Articolo 2. – Composizione 3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici:</p> <p>.....</p> <p>4. tre quattro quattro rappresentanti, di cui due regionali, designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità. Questi, a far data dall’entrata in vigore del codice, sono i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;</p> <p>.....</p>	<p><i>Le proposte di modifica ripristinano la partecipazione, di due rappresentanti regionali, anziché uno, quali componenti effettivi del CSLP.</i></p>



Camera dei Deputati/ ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
-----------------------------	------------------------------------	-------------

B. EMENDAMENTI PROPOSTI A TITOLO DI RACCOMANDAZIONE (inserimento di nuovi articoli nello schema di d. lgs. correttivo)

In grassetto/~~grassetto-barrato~~ le proposte emendative regionali al d. lgs. n. 36/03

<p>Art.45 – Incentivi alle funzioni tecniche</p> <p>4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale</p>	<p>Art.45 – Incentivi alle funzioni tecniche</p> <p>4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può il superare l'importo del 70 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, e del 50 per cento per il personale dirigenziale, e solo per le attività indicate dall'allegato I.10, in deroga al principio di onnicomprensività della remunerazione. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale</p>	<p><i>La proposta mira a diminuire il massimale della retribuzione individuale del beneficio dal 100% al 70% della retribuzione annua del dipendente, estendendone l'attribuzione anche al personale dirigente per un minor importo del 50 per cento per i dirigenti, pur risultando responsabili di progetto, firmatari di progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudato per la fase d'esecuzione con relativa assunzione di rischi e responsabilità, percepiscono un trattamento economico complessiva annuale non adeguato e spesso inferiore a quello dei propri collaboratori.</i></p> <p><i>L'unica deroga ammessa, limitatamente al periodo 2023-2026, riguarda gli appalti derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR, creando comunque una disparità di trattamento tra dirigenti responsabili di interventi finanziati con fondi PNRR/PNC e dirigenti responsabili di investimenti di uguale o maggiore rilevanza tecnico-economica ma non finanziati con detti fondi europei.</i></p> <p><i>La deroga al principio di onnicomprensività della remunerazione dirigenziale è altresì contenuta per espressa previsione nella relazione al Codice redatto dal Consiglio di Stato (Cfr. pag.68, comma 4, ultimo periodo. È rimessa alla scelta politica se estendere o meno la disciplina ai dirigenti, in deroga al principio di onnicomprensività della remunerazione.</i></p>
---	---	---

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
<p align="center">TESTO ALLEGATO 1.01</p>	<p align="center">TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI</p>	<p align="center">MOTIVAZIONI</p>
<p>Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)</p> <p>3. Ai fini di cui al presente articolo, il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione è individuato in base ai seguenti due criteri:</p> <p>1) l'attività da eseguire, identificando il rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell'invito. L'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro da indicare nel bando o nell'invito è individuato in relazione ai sottosettori con cui sono stati classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;</p> <p>2) la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie, secondo quanto indicato al comma 4.</p> <p>4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nel bando di gara o nell'invito il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13. Se non sono disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro, in presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente</p>	<p>Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)</p> <p><i>3bis. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto del CNEI, un Osservatorio per la individuazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro di cui al comma 3, sulla base dei seguenti parametri:</i></p> <p>a) il numero complessivo dei lavoratori ai quali si applica il ccll;</p> <p>b) il numero complessivo delle imprese associate e dei loro dipendenti;</p> <p>c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale;</p> <p>d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti.</p> <p>4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nel bando di gara o nell'invito il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13. Se non sono disponibili le tabelle per la determinazione del costo del lavoro, in</p>	<p>Si condivide la necessità di presidiare con norme più stringenti la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici, ma allo stesso tempo è necessario evitare che queste norme possano costituire presupposto per nuovi contenziosi andando oltre lo spirito e le finalità per cui sono introdotte.</p> <p>Le modifiche proposte agli artt. 2 e 4 dell'allegato mirano a offrire un supporto qualificato alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti nella complessa fase di individuazione del contratto collettivo e della verifica delle equivalenze.</p>



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI
<p>connessi all'attività oggetto dell'appalto o della concessione, individuati ai sensi del comma 3, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano i seguenti parametri:</p> <p>a) il numero complessivo dei lavoratori associati;</p> <p>b) il numero complessivo delle imprese associate;</p> <p>c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali;</p> <p>d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti.</p> <p>5. Può essere altresì valutata, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL.</p>	<p>presenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all'attività oggetto dell'appalto o della concessione, individuati ai sensi del comma 3, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti considerano i dati dell'Osservatorio di cui al comma 3bis. seguenti parametri:</p> <p>a) il numero complessivo dei lavoratori associati;</p> <p>b) il numero complessivo delle imprese associate;</p> <p>c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali;</p> <p>d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti.</p> <p>5. Può essere altresì valutata, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL.</p>	
<p>Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)</p> <p>4. La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.</p> <p>5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4.</p>	<p>Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)</p> <p>4bis. Le verifiche delle dichiarazioni di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art.4 possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con l'ausilio delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.</p>	



Handwritten mark or signature in the top right corner.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La regola dell'accesso per interoperabilità costituisce norma speciale nel settore degli appalti pubblici e, in caso di contrasto, prevale sulle disposizioni sul funzionamento delle banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La violazione del predetto dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.</p>		<p>TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEL FASCICOLO VIRTUALE DELL'ARTICOLO 24, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, AI FINI DELLA VERIFICA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELL'ENTE CONCEDENTE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 99, NONCHÉ PER LE ALTRE FINALITÀ PREVISTE DAL CODICE.</p>
	<p>Art 35 (Accesso agli atti e riservatezza)</p>	
	<p>1. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o a giustificazione della offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale;</p>	<p><i>La modifica inserito serve a delimitare giuridicamente le parti di offerta che possono essere sottratte all'accesso per motivi di segretezza, al fine di garantire maggiore certezza applicativa nell'individuazione dei segreti tecnici e commerciali. In questo modo si evita quanto si verifica di frequente nella prassi e cioè l'oscuramento dell'intero offerta economica in quanto vengono portati nell'ambito dei segreti anche informazioni e dati che non lo sono con necessità di attivare la procedura di verifico e valutazione e comunicazione prevista dall'articolo 36.</i></p> <p>MIT: ASSENTIBILE CON LA SEGUENTE RIFOMULAZIONE:</p>

Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
		<p>"A) POSSONO ESSERE ESCLUSI IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI FORNITE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA O A GIUSTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA CHE COSTITUISCANO, SECONDO MOTIVATA E COMPROVATA DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE, SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI, ANCHE RISULTANTI DA SCOPERTE, INNOVAZIONI, PROGETTI TUTELATI DA TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE;"</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE IN TOTO LA NOVELLA PROPOSTA QUANTO NON SI RITIENE DI DOVER LIMITARE DISCREZIONALITÀ DELLA SA NEL DEFINIRE L'AMPIEZZA ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO. APPARE INVECE ASSENTIBILE RICOMPREDERE FRA SEGRETI COMMERCIALI ESCLUSI ANCHE QUELLI RISULTANTI DA SCOPERTE, INNOVAZIONI, PROGETTI TUTELATI DA TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE. IN OGNI CASO, INFATTI, È SEMPRE FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 5 (ACCESSO FINALIZZATO ALLA TUTELA IN GIUDIZIO DEI PROPRI INTERESSI GIURIDICI SICCOME RILEVANTI NELLA PROCEDURA DI GARA).</p>
	Art. 36. (Norme procedurali e processuali in tema di accesso)	
		<p><i>Le modifiche proposte agli artt. 35 e 36 servono a chiarire che la documentazione acquisita, salva le informazioni che costituiscono segreti tecnici, è messa a disposizione accesso senza oscuramento in quanto la documentazione facente parte del procedimento che ha portato all'aggiudicazione deve essere resa visibile per consentire di comprendere le valutazioni svolte dall'amministrazione. La previsione del comma 2 bis tiene conto dell'applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, e disciplina le modalità in cui viene messa a disposizione la documentazione della busta amministrativa presentata dagli operatori economici diversi dall'aggiudicatario che non è stata oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante secondo la predetta disposizione di cui all'art. 107.</i></p>

ESIGI
L. 10/10/2024
ARRIVO 05 06/06/2024

A

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	<p>1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili come acquisiti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per l'offerta tecnica, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.</p> <p>2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque tre posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.</p> <p>2.bis Nei casi in cui la stazione appaltante o l'ente concedente faccia ricorso alla facoltà di cui all'articolo 107, comma 3, la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici di cui al comma 2 diversi dall'aggiudicatario è resa disponibile così come acquisita anche in assenza di verifica della regolarità della stessa.</p> <p>3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte tecniche di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).</p> <p>4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.</p> <p>5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta tecnica di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.</p>	<p>MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO SI RITIENE COMUNQUE NECESSARIA UNA PREVIA "ANALISI" DA PARTE DELLA STAZIONE CIRCA LA COERENZA FRA LA RICHIESTA E I FINI PER I QUALI L'ISTANZA STESSA VIENE PRESENTATA.</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO IL NUMERO 5 APPARE CONFERENTE IN RELAZIONE ALLA ATTIVAZIONE DI UN POSSIBILE GIUDIZIO E, SEGNOTAMENTE, CON RIFERIMENTO ALL'INTERESSE ALLA IMPUGNATIVA, AL SUPERAMENTO DELLA C.D. PROVA DI RESISTENZA.</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO, COERENTEMENTE CON QUANTO SOPRA RILEVATO, NON SI RITIENE DI DOVERE LIMITARE L'OSCURAMENTO ALLA SOLA OFFERTA TECNICA, LASCIANDONE LA VALUTAZIONE ALLA ST IN RELAZIONE AL CASO CONCRETO (FATTA SALVA LA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI PROPRI INTERESSI IN GIUDIZIO)</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE IN COERENZA CON QUANTO SOPRA RILEVATO.</p>



Camera dei Deputati - 10 dicembre 2024 Prot. 2024/000266N



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>quale amministrazione precedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 5.</p>	<p>precedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 5.</p> <p>10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Nel caso di cui al periodo precedente, il rappresentante del Comune interessato si esprime su mandato del Consiglio comunale che procede alla successiva ratifica della determinazione conclusiva, entro il termine di 30 giorni. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono</p>	<p>b. <i>che la conferenza possa esprimersi anche senza previa deliberazione consiliare. In tale evenienza si potrebbe ipotizzare un previo mandato consiliare al rappresentante in cds ed una ratifica successiva alla determinazione conclusiva.</i></p> <p>MIT: ASSENTIBILE - LA PRECISAZIONE RISPONDE AD ESIGENZA DI CHIAREZZA APPLICATIVA</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO A FRONTE DI UNA SEMPLIFICAZIONE PREVISTA DAL CODICE SI INTRODURREBBE UN ONERE BUROCRATICO E PROCEDIMENTALE ULTERIORE IN ORDINE ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA, INFATTI, GIÀ EFFETTO DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.</p>


 Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>Art. 44. (Appalto integrato)</p> <p>1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. Con apposite linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sono definiti gli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.</p>	<p>Art. 44. (Appalto integrato)</p> <p>Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. Con apposite linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sono definiti gli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori</p>	<p><i>La materia è oggetto di regolazione nell'Allegato I.7, la previsione potrebbe creare disomogeneità di disciplina. La disciplina compiuta dei contenuti della progettazione deve pertanto essere contenuta in un'unica fonte normativa dove eventualmente individuare le specificità del progetto in caso di appalto integrato.</i></p> <p>MIT: ASSENTIBILE LA PROPOSTA ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI AUTOCONCLUSIVITÀ DEL CODICE.</p>
<p>Art. 50 (Procedure per l'affidamento)</p>	<p>Art. 50 Procedure affidamento</p> <p>2 bis. Nelle procedure negoziate di cui al comma 1, lett. c), d) ed e), al fine di garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese quando l'indagine di mercato o l'individuazione all'interno degli elenchi, sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.</p>	<p><i>La presente modifica, finalizzata a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico nel caso di indagine di mercato o di individuazione all'interna degli elenchi, effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, contempla la possibilità di estendere la previsione di cui all'art. 107, comma 3, dettata ad oggi per le sole procedure aperte (sopra soglia), agli affidamenti sottosoglia sopra individuati.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE IL PRINCIPIO EMENDATIVO, IN QUANTO LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SONO STATE GIÀ OGGETTO DI INTERLOCUZIONE CON LE COMMISSIONI UE E DI INTERVENTI CHIARIFICATORI ANCHE DELLO STESSO MIT (CFR. CIRCOLARE DEL 20 NOVEMBRE 2023, N. 298 NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA, SI RITIENE IN OGNI CASO PRIORITARIA LA DIFESA DEI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE.</p>

Dicembre 2024 Prot: 2024/0000056/ITN
 ARRIWO
 Direzione Regionale
 Campania

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	<p>Art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti)</p> <p>1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. La verifica dei requisiti relativamente ai soggetti individuati dalla stazione appaltante avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico.</p>	<p><i>L'integrazione del comma 1 ha lo scopo di consentire l'utilizzo dell'FVOE anche per i controlli a campione.</i></p> <p>MIT: ASSENTIBILE CON RIFORMULAZIONE: LA VERIFICA DEI REQUISITI RELATIVAMENTE AI SOGGETTI INDIVIDUATI DALLA STAZIONE APPALTANTE ALL'ESITO DEL CONTROLLO A CAMPIONE AVVIENE ATTRAVERSO IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO.</p>
<p>Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)</p>		
<p>1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguarda il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai</p>		<p><i>Non è chiaro quale sia l'ambito applicativo dell'Allegato II. I meccanismi premiali dovrebbero inoltre essere trasposti nell'art. 108 anche per coordinare tali meccanismi con premialità accordata al possesso della certificazione della parità di genere.</i></p> <p><i>Con la modifica si vuole chiarire l'ambito applicativo prevedendo l'applicazione per i meccanismi e strumenti premiali del solo comma 5 dell'art. 1 dell'allegato II.3 dell'intero allegato per gli appalti finanziati con risorse PNRR e PNC.</i></p>

Camera dei Deputati/ ARRO/O 05/2024 Prot: 2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a) la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l'equilibrio di ciascun contratto. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.</p> <p>5-bis. Quando l'esecuzione dell'accordo quadro non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.</p>	<p>programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre tenuto conto delle prestazioni del contratto, indica altresì ove possibile le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l'equilibrio di ciascun contratto.</p>	<p><i>definire quote di utilizzazione ed occorre tener conto dell'appropriatezza terapeutico. Si richiamano ad es. le gare con le quali si acquistano beni che devono essere soddisfare le esigenze cliniche dei pazienti e dei piani terapeutici. (dispositivi per diabetici, stent, protesi, defibrillatori, biosimilari... per i quali a seconda dello condizione del paziente occorre utilizzare tipologie diverse che potrebbero essere fornite da fornitori diversi che fanno parte dell'AQ,</i></p> <p>MIT: AL FINE DI TENER CONTO DELLE ESIGENZE RAPPRESENTATE IN SEDE DI CU CON RIGUARDO ALLA SPECIALITÀ DI ALCUNI ACCORDI, SI PROPONE LA SEGUENTE RIFORMULAZIONE (PERIODO AGGIUNTIVO): "LA STAZIONE APPALTANTE FORNISCE CONGRUA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE RAGIONI CHE NON CONSENTONO DI INDICARE LE PERCENTUALI AFFIDAMENTO AI SENSI DEL PRESENTE COMMA".</p>
<p>Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)</p>	<p>Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)</p>	
<p>3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli incentivi, nonché i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi</p>	<p>2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti, ad esclusione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.</p>	<p><i>La richiesta di modifica si basa sulle medesime motivazioni indicate nella nota ANAC del 27/02/2024 con la quale gli istituti scolastici avevano ottenuto una deroga patendo procedere autonomamente agli affidamenti dei "via studio" e delle concessioni dei distributori di bevande r...</i></p> <p><i>essendo in possesso di adeguate qualificazioni e che tale condizione risulta essere non facilmente superabile.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE, IN QUANTO, IL RISPETTO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE RISULTA PRIORITARIO PER LA COMMISSIONE EUROPEA IN VIRTÙ DEGLI IMPEGNI ASSUNTI. QUALORA FOSSE ACCOLTA LA RIFORMULAZIONE PROPOSTA DALLA CONFERENZA, L'OBIETTIVO DI CENTRALIZZAZIONE E</p>

Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p> <p>4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</p> <p>6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata; ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; procedono ad affidamenti per servizi e forniture affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della 	<p>4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</p>	<p>RIDUZIONE DELLE SSAA NON POTREBBE ESSERE CONSEGUITO.</p> <p>PERALTRO, È AD OGGI ATTIVO UN TAVOLO INTERISTITUZIONALE CHE GIÀ STA GIÀ INTERVENENDO PER ADOTTARE GLI OPPORTUNI INTERVENTI IN MATERIA DI APPALTI DI SERVIZI SUGLI ENTI SCOLASTICI IN VIA AMMINISTRATIVA</p> <p><i>Non si comprende il senso dell'integrazione, inoltre già vigente previsione del coordinamento dei soggetti aggregatori da parte di Anac non è coerente con il sistema che affida al Mef tale coordinamento.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE</p>

Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/000266/FIN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<p>stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;</p> <p>e. eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;</p> <p>f. eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);</p> <p>g. qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante affidataria.</p> <p>6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.</p> <p>17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.</p> <p>18. La progettazione Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).</p>		
--	--	--

Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)	Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)	
---	---	--



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. In relazione al requisito di cui al comma 7, lettera b), e al requisito della formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce le modalità per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.</p>	<p>10. In relazione al requisito di cui al comma 7, lettera b), e al requisito della formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, definisce le modalità per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.</p>	<p><i>Per la definizione dei requisiti degli Enti formatori si ritiene necessario coinvolgere il sistema delle Regioni e delle Autonomie Locali, ove si consideri anche la competenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di formazione.</i></p> <p>MIT: ASSENTIBILE PER QUANTO DI COMPETENZA DEL MIT, FERME RESTANDO LE OPPORTUNE INTERLOCUZIONI CON SNA</p>
<p>Art. 67. (Consorzi non necessari)</p> <p>1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 100, comma 4 dall'Allegato II.12.</p> <p>2. L'allegato II.12 disciplina, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 100, comma 4 con il regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):</p> <p>a. per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;</p> <p>b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli</p>		<p><i>Le modifiche introdotte costituiscono attuazione di quanto richiesto, soprattutto dalle PMI, in sede di Consultazione pubblica: il consorzio stabile non può essere uno strumento per eludere le norme sui requisiti di gara e di restringimento della concorrenza, mediante un'alterazione delle condizioni di accesso alle procedure di affidamento.</i></p> <p><i>La ratio della disposizione così come presente nello schema di decreto è pertanto quello di distinguere i consorzi stabili da quelli che non lo sono sostanzialmente ed effettivamente, quanto spendono requisiti di altre imprese che non sono quelle che poi eseguono concretamente il contratto (la spendita dei requisiti di altre imprese non esecutrici è possibile solo attraverso avvalimento, che costituisce tuttavia, un iter procedimentale già disciplinato e strutturato).</i></p> <p><i>È necessario chiedere un chiarimento e rivalutare il significato della modifica, peraltro, non coerente con la natura dei consorzi stabili e con l'art. 32 dell'allegato II.12 in</i></p>

Barbara del... 09 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio; 2) sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni; 3) sulla base dei requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104. <p>3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.</p> <p>4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo</p>		<p><i>base al quale i consorzi stabili devono possedere e qualificarsi con una propria attestazione SOA che si attiene attraverso la somma delle classifiche delle SOA di tutte le consorziate.</i></p>



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.</p> <p>5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.</p> <p>7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.</p>		
	<p>Art. 66. (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)</p>	
	<p>2 bis. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In sede di presentazione dell'offerta dovrà inoltre essere indicata la persona fisica</p>	<p><i>Si ritiene opportuno reintrodurre la disposizione previgente codice circa la necessità di indicare in sede di offerta il gruppo dei tecnici costituenti il gruppo di lavoro con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali attesa la natura personale della responsabilità nell'esecuzione dei servizi.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTITILE IN QUANTO INTRODUCE ONERI AMMINISTRATIVI ULTERIORI.</p>

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.	
Art. 82bis. (Accordi di collaborazione)	Art. 82bis. (Accordi di collaborazione)	
<p>1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.</p> <p>2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'Allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.</p> <p>3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.</p> <p>4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici monitora i</p>	<p>1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.</p> <p>2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'Allegato II-6 bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.</p> <p>3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.</p> <p>4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici monitora i</p>	<p><i>L'accordo in esame è una sede permanente di dialogo fra SA e tutti gli altri soggetti che intervengono nello esecuzione del contratto.</i></p> <p><i>Non è chiara l'utilità di questa previsione che sembra eccedere l'ambito della delega per il correttivo.</i></p> <p><i>Se ne propone l'eliminazione o, in subordine, il mantenimento con contestuale soppressione del collegio consultivo tecnico.</i></p> <p>MIT: ESISTONO GIÀ NELLA PRASSI ACCORDI COLLABORAZIONE CHE VENGONO STIPULATI LEGISLAZIONE VIGENTE. I PRIMI DATI DISPONIBILI DIMOSTRANO CHE QUESTI ACCORDI RIDUCONO CONTENZIOSO, FAVORISCONO IL RISPETTO DEI TEMPI E CONTENIMENTO DEI COSTI.</p> <p>SI INTENDE CON LA "POSITIVIZZAZIONE" DI TALE ISTITUTO DARE UNA VESTE UNICA ALLE SPERIMENTAZIONI SPURIE CHE SI STANNO AVENDO SUL TERRITORIO, SCONGIURANDO AL CONTEMPO CHE TALE NUOVO STRUMENTO SIA UN ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO.</p>

Camera dei Deputati - 15 dicembre 2016 - P. 2024 - P. 2024

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.	risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.	
Art. 100. (Requisiti di ordine speciale)		
<p>7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.</p> <p>8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), sono in ogni caso disciplinati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; b. i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; c. le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; d. le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; e. le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione; f. il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; 		



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>g. i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.</p> <p>10. Con regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.</p> <p>11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.</p>	<p>11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.</p> <p>Nei servizi di architettura e ingegneria il periodo di riferimento per i requisiti di capacità economico finanziaria è riferito ai migliori tre anni del quinquennio precedente e per i requisiti di capacità tecnica professionale il periodo di riferimento è esteso a 10 anni.</p>	<p><i>La previsione di estendere, per i requisiti di capacità economica finanziaria ai migliori tre anni del quinquennio precedente e per i requisiti di capacità tecnica professionale, il periodo di esecuzione dei servizi analoghi agli ultimi tre dieci anni, è condivisibile per i servizi di architettura e ingegneria in linea con la disciplina previgente al Codice del 2023, per tenere conto della specificità di siffatti servizi. Per gli altri servizi, che hanno tempi di esecuzione più brevi, sarebbe da mantenere come riferimento temporale quanto previsto dall'attuale codice. L'articolo andrebbe quindi formulato evidenziando questa distinzione.</i></p> <p>MIT: RIMESSO ALLA VALUTAZIONE POLITICA DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI, IN SEDE DI PARERE</p>


 Camera dei Deputati - Registro di Bot. 2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	<p>centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.</p> <p>Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.</p>	<p>MIT: ASSENTIBILE - GLI ACCORDI QUADRO PREVEDONO GIA' GARANZIA A TUTELA DI TUTTE LE PARTI DELL'ACCORDO</p>
<p>Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)</p>		
<p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:</p> <p>a. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p> <p>b. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; <p>c. per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione</p>		



Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN



dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti **nelle ipotesi di cui al comma 15-bis;**

d. se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
2. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
3. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

~~14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), un avviso della intervenuta modifica dei contratti il cui avviso di aggiudicazione sia stato pubblicato ai sensi dell'articolo 111, comma 1 è pubblicato con le medesime modalità del relativo avviso di aggiudicazione. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.16 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente~~

Si rinvia alle motivazioni in commento alle modifiche degli artt. 50 e 111.

MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO SI RITIENE OPPORTUNO MANTENERE L'ATTUALE SISTEMA DI PUBBLICITÀ GIÀ CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA.



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti</p> <p>15-bis. Fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore, costituiscono circostanze imprevedibili ai sensi del comma 1, lettera c):</p> <p>a) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;</p> <p>b) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento, o i rinvenimenti imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;</p> <p>c) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti.</p> <p>15-ter. Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1, lettera c):</p> <p>a) la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione, a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali;</p>	<p>anche in qualità di allegato al codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.</p> <p>15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle</p>	<p>MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO L'ATTUALE FORMULAZIONE GIÀ RISULTA INDICARE CHIARAMENTE QUALI SITUAZIONI NEGOZIALI SONNO SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AD ANAC</p>

Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>b) gli interventi imposti dal direttore del lavoro per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.</p> <p>15-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.</p>	<p>b) gli interventi imposti dal direttore dei lavori del lavoro per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera e che non comportino nel complesso variazioni nei costi dell'intervento. <i>La lettera sembra riproporre le varianti non varianti del Dlgs 163/2006, e in analogia a tale previsione onde evitare lievitazioni della spesa (le somme del quadro economico devono restare a disposizione per la revisione prezzi) si ritiene di specificare che tali modifiche non devono incidere sul corrispettivo dell'appalto.</i></p> <p>15-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori e omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato.</p>	<p>MIT: SI RENDE CHIARO NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE GLI INTERVENTI DEL DIRETTORE LAVORI NON DEVONO ALTERARE I CONTENUTI PROGETTUALI E NON DEVONO DETERMINARE ONERI AGGIUNTIVI</p> <p><i>La soppressione della norma è motivata dall'esigenza semplificare il testo del correttivo, scongiurando il rischio che le ulteriori verifiche e clausole introdotte dagli stessi committenti possano interferire con il processo di verifica e validazione dei progetti che precede l'affidamento dei lavori, alimentando potenziali contenziosi tra stazione appaltante, operatore economico ed i vari soggetti che intervengono nell'iter di redazione ed approvazione dei progetti (RUP, progettista, soggetto verificatore, impresa aggiudicataria dei lavori).</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE, IN QUANTO L'INTRODUZIONE UN CONTRADDITTORIO FRA APPALTATORE E PROGETTISTA È A TUTELA DELLA QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE DUNQUE, FINALIZZATA AD EVITARE MODIFICHE CONTRATTUALI NON DOVUTE REALMENTE A FATTORE IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI.</p>
	<p>Art. 121. (Sospensione dell'esecuzione)</p> <p>11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.</p>	<p><i>L'abrogazione del comma 11 dell'art. 121 del Codice che, in tema di sospensione dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture di importo superiore ad un milione di euro, prevede i casi di acquisizione del parere obbligatorio del collegio consultivo tecnico, si rende necessaria per coordinare tale disciplina con la disposizione di cui all'art. 53, comma 1, lett. b) dello schema di decreto correttivo che, nel modificare il comma 1 dell'art. 215 del codice, ne delimita l'ambito</i></p>

Camera di Commercio di Genova - Dipartimento di Economia e Impresa - 2022/2023 - P. 002/00002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
		<p><i>oggettivo di applicazione ai soli appalti e concessioni di lavori con esclusione di servizi e forniture.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE. MODIFICA PROPOSTA NON CONFERENTE E NON ALLIENEATA AL TESTO ULTIMO.</p>
<p>Art. 125. (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo)</p> <p>1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, al 15 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e al 10 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente, nel caso di appalti di lavori, alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Con i</p>		

Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, fino al 20 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e fino al 15 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>	<p>Per i contratti pluriennali di servizi e forniture, diversi da quelli indicati nell'allegato II.14, l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.</p>	<p><i>Rispetto alla formulazione proposta si rileva che, a differenza di quanto indicato dall'art.33 dell'allegato II.14, che esclude l'anticipazione sulle prestazioni di natura intellettuale, è stata prevista l'anticipazione sulla progettazione in caso di appalto integrato. rimane però il dubbio se l'anticipazione sia consentita per la progettazione in casi diversi dall'appalto integrato.</i></p> <p>MIT: ASSENTIBILE CON RIFORMULAZIONE DI MERO COORDINAMENTO TESTUALE FINALIZZATO A RICHIAMARE LE ESCLUSIONI PREVISTE DALL'ALLEGATO II.14 (ART 33): "FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 33 DELL'ALLEGATO II.14, PER I CONTRATTI PLURIENNALI DI SERVIZI E FORNITURE L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE DEVE ESSERE CALCOLATO SUL VALORE DELLE PRESTAZIONI DI CIASCUNA ANNUALITÀ CONTABILE, STABILITA NEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI, ED È CORRISPOSTO ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'EFFETTIVO INIZIO DELLA PRIMA PRESTAZIONE UTILE RELATIVA A CIASCUNA ANNUALITÀ, SECONDO IL CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI".</p>
<p>Art. 126. (Penali e premi di accelerazione)</p>	<p>Art. 126. (Penali e premi di accelerazione)</p>	
<p>1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato</p>		<p><i>Si ritiene di mantenere facoltativa l'applicazione del premio di accelerazione, sia per tenere conto delle caratteristiche dell'intervento, atteso che non sempre sussiste un interesse alla conclusione anticipata dei lavori, sia per tenere conto</i></p>

Camera dei Deputati
 Arrivo 05 dicembre 2024
 Prot. 0005681/24

adempimento sono calcolate in misura giornaliera ~~compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille~~ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante ~~può prevedere prevede~~ nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. ~~La stazione appaltante stabilisce, altresì, l'ammontare del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,~~ mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, ~~sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere~~ La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei ~~predetti~~ criteri **indicati nel terzo periodo** anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante ~~può prevedere prevede può prevedere~~ nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. ~~In tal caso la~~ **La** stazione appaltante stabilisce, altresì, l'ammontare del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto. Il premio è ~~determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo~~ corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, **sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte?** ~~Queste parole c'erano già) e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere~~ La stazione appaltante riconosce ~~un~~ il premio di accelerazione **di cui ai precedenti periodi** determinato sulla base dei ~~predetti~~ criteri indicati nel terzo periodo? **(è questo il terzo periodo!)** anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

della disponibilità di risorse da destinare o tal fine nel quadro economico dell'intervento.

MIT: NON ASSENTIBILE. LA RATIO DELLA NOVELLA PROPOSTA CON IL CORRETTIVO È PROPRIO QUELLA DI PREVEDERE IL PREMIO DI ACCELERAZIONE COME OBBLIGATORIO E DA RICONOSCERE SEMPRE ALLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA LEGGE.

MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO LA NORMA INTRODUCE UN PARAMETRO CERTO (E SPECULARE A QUELLO PER IL RITARDO) PER DETERMINARE IL QUANTUM DA RICONOSCERE ALL'OPERATORE ECONOMICO.

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, in modo chiaro e inequivoco, i casi in cui sia riconosciuto il premio di accelerazione e ne determina l'ammontare in conformità con i criteri di cui al comma 2.</p>		
<p>Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)</p>		
<p>1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.</p>	<p>1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato, ricomprendono nel Programma triennale dei lavori pubblici e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 i lavori e gli acquisti di importo superiore alle soglie di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato.</p>	<p><i>Si rinvia al commento alla modifica all'art. 37.</i></p> <p>MIT: LE DISPOSIZIONI IN MATERIE DI PPP E FINANZA DI PROGETTO SONO OGGETTO DI INTERLOCUZIONI, TUTT'ORA IN CORSO CON LA COMMISSIONE EUROPEA IN QUANTO COSTITUISCONO ATTUAZIONE DI MILESTONE PNRR.</p>
<p>3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il CIPESS si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non</p>		<p><i>Si rappresenta l'opportunità, a supporto della proposta di modifica, anche per esigenze di semplificazione procedimentale e riduzione degli oneri amministrativi, che sia previsto il parere del NARS anche per le operazioni di PPP tra 50 e 250 milioni di euro (in luogo del parere della sola RG), e ciò al fine di una uniformità delle procedure per le operazioni partenariato pubblico privata da sottoporre a parere obbligatorio. Ciò anche in considerazione della lunga collaborazione che le Regioni hanno con il DIPE in materia di PPP a supporto delle stazioni appaltanti di ambito territoriale.</i></p>

ARNICO 05 dicembre 2024 Prot. 2024/0002056/ITN
 Direzione Regionale del Patrimonio Culturale

~~vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri; tale parere è emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.~~

3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione

3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a **250 50** milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Qualora ~~l'amministrazione aggiudicatrice~~ **l'ente concedente** intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta ~~a~~ a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio



2

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.

3-bis. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e ai profili contabili, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere di cui al primo periodo viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in caso di iniziativa privata.

4. ~~Le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del DIPE di cui al comma 3 quando la complessità dell'operazione contrattuale lo richieda.~~

7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (DIPE), che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul

superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.

~~3-bis. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e ai profili contabili, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere di cui al primo periodo viene reso, entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda discostarsi dal parere reso, è tenuta a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in caso di iniziativa privata.~~

MIT: NON ASSENTIBILE. VEDI SOPRA

Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.</p> <p>9-bis. Il DIPE predispone contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, di concerto con l'ANAC, con riferimento ai contratti di cui alle parti II, III, IV e V del presente Libro.</p>		 <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ARRIVI 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002026/ITN</p>
<p>Art. 193. (Procedura di affidamento)</p>		
<p>1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi e consorzarsi con operatori economici in</p>		<p><i>Le proposte di modifica mirano a migliorare la proposta formulata nel testo del correttivo.</i></p> <p><i>Comma 2</i> <i>La semplice richiesta dati prevista al comma 2 non consente all'ente di esprimere una preliminare valutazione di pubblico interesse. Al più sarebbe possibile introdurre la possibilità per gli operatori economici di presentare all'ente un documento semplificato (cd. "pre-proposta") contenente gli elementi caratterizzanti della Proposta (es. oggetto, durata, investimento, ecc.) che consenta all'ente di esprimere in anticipo la sussistenza di un pubblico interesse alla predisposizione della Proposta vera e propria.</i></p> <p><i>Comma 3</i> <i>Lo differenziazione delle figure di promotore e proponente crea profonda confusione. andrebbe espunta. forse vorrebbe la pena mantenere la nomenclatura di proponente per il soggetto che presenta la proposta e di promotore per il</i></p>

~~possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.~~

- ~~2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.~~
- ~~3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.~~
- ~~4. La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.~~

soggetto la cui proposta è stata selezionata e posta a base di gara.

Il secondo periodo (barroto) andrebbe espunto in quanto, essendo mera ripetizione di previsioni contenute in altri commi, rischia di ingenerare confusione.

Comma 4:

Tenuto conto che la pubblicità della proposta è finalizzata a ricevere ulteriori proposte da diversi operatori economici, che le stesse verranno comparate ai sensi del comma 1, andrebbe precisato quali aspetti della proposta devon rimanere secretati al fine di non recare pregiudizio alla successiva comparazione e alla gara. Diversamente gli operatori economici successivi al primo si troverebbero in una posizione di vantaggio, potendo migliorare la proposta da prima.

MIT: NON ASSENTIBILE. LA NOVELLA PROPOSTA IN SEDE DI CORRETTIVO È IL FRUTTO DI QUANTO CHIESTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA PERCHÉ C'È UN SOGGETTO PRIVATO CHE AL FUORI DELLA PROGRAMMAZIONE REDIGE UN PROGETTO CHE DETERMINA EFFETTI VINCOLANTI PER LA PA IN ORDINE ALLA INSTAURAZIONE DI UN DETERMINATO ITER PROCEDIMENTALE E (ANCHE) A RICONOSCERE LA PRELAZIONE. TALE MODUS PROCEDENDI, RITENUTO IN QUANTO TALE NON CONFORME ALL'ORDINAMENTO EUROPEO È STATO CONSEGUENTEMENTE RISCritto, CERCANDO DI PRESERVARE L'ARCHITETTURA DELLA DISPOSIZIONE ORIGINARIA, NELL'OTICA DI ASSICURARE IN OGNI CASO LA CONTINUITÀ DELL'ISTITUTO.

~~5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.~~

~~6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.~~

~~7. L'ente concedente:~~

- ~~a. prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;~~
- ~~b. redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;~~
- ~~c. pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.~~

~~8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione,~~



A

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<p>L'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.</p> <p>9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.</p> <p>10. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.</p> <p>11. L'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le modalità disciplinate nel presente Titolo.</p> <p>1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.</p> <p>2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la</p>	<p>2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi del comma 3, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, contenente gli elementi caratterizzanti la proposta che intende presentare, corredata dalla richiesta di</p>	<p>MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA.</p>
---	---	--



sussistenza di un interesse pubblico all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, trasmette all'operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale.

3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'Allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in

informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, trasmette all'operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà adeguata comunicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale.

3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, ~~in qualità di promotore,~~ proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. ~~Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16.~~ Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'Allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti generali e speciali ~~del promotore.~~ Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori

MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA.



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.</p> <p>4. Le proposte di cui al comma 3 sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente concedente, che provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.</p> <p>5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, previa valutazione di coerenza con le linee generali del programma di cui all'articolo 175, individua una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, ritenute di interesse pubblico. La selezione è effettuata tenuto conto della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente. L'ente concedente pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai soggetti interessati le proposte selezionate.</p>	<p>economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.</p> <p>4. Le proposte di cui al comma 3 sono pubblicate La notizia di aver ricevuto proposte è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente concedente, che provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.</p> <p>5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, previa valutazione di coerenza con le linee generali del programma di cui all'articolo 175 se presente, individua una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, ritenute di interesse pubblico. La selezione è effettuata tenuto conto della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente. L'ente concedente pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai soggetti interessati le proposte selezionate.</p> <p>6. L'ente concedente valuta, anche in forma comparativa, la fattibilità della proposta o delle proposte individuate ai sensi del comma 5 invitando se necessario l'operatore</p>	<p>MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA.</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA.</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA.</p>



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>6. L'ente concedente valuta, anche in forma comparativa, la fattibilità della proposta o delle proposte individuate ai sensi del comma 5 invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato la proposta è respinta. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>7. Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. All'esito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il promotore ovvero il proponente apportano al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le opportune modifiche.</p> <p>8. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta</p>	<p>economico il promotore ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. Se l'operatore economico non apporta il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato, la proposta è respinta. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>7. Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'Allegato I.7 ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. All'esito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il promotore ovvero il proponente apportano al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le opportune modifiche.</p> <p>8. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.</p>	





TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<p>economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.</p> <p>9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12.</p> <p>10. I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.</p> <p>11. L'ente concedente:</p> <p>a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;</p> <p>b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;</p> <p>c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario.</p> <p>12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno.</p>	<p>9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12.</p> <p>10. I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.</p> <p>11. L'ente concedente:</p> <p>a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;</p> <p>b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;</p> <p>c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario.</p> <p>12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il</p>	
---	---	--

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.</p> <p>13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.</p> <p>14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale.</p> <p>15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.</p> <p>16. L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175,</p>	<p>proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.</p> <p>13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.</p> <p>14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale.</p> <p>15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.</p> <p>16. L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per</p>	



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale.</p> <p>17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.</p>	<p>una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale.</p> <p>17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.</p>	
<p>Art. 216. (Pareri obbligatori Pareri e determinazioni obbligatorie)</p>		
<p>1. L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria e coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11, secondo periodo Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o di una determinazione del collegio. Se le parti convengono che le determinazioni del collegio possono assumere natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.</p> <p>2. L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i lavori</p>	<p>1. L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11, secondo periodo Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o di una determinazione del collegio. Se le parti convengono che le determinazioni del collegio possono assumere natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.</p>	<p><i>Si ritiene di eliminare, tra quelle da sottoporre obbligatoriamente al collegio, le proposte di variante, al momento che, a differenza delle riserve, non comportano automaticamente il rischio di potenziale disputa controversia. L'attuale proposta di modifica rischia, infatti, tradursi in un inutile appesantimento dell'iter di realizzazione.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE. LE PROPOSTE DI VARIANTI POSSONO COSTITUIRE (E DI FATTO COSTITUISCONO) LA CAUSA PETENDI DI NUMEROSI CONTENZIOSI SIA ORDINE AL LORO CONTENUTO CHE ALLA LORO ESATTA QUANTIFICAZIONE (SOPRATTUTTO OVE SIANO "CON AUMENTO DI SPESA"). SI RITIENE PERTANTO OPPORTUNO, PROPRIO IN UNA LOGICA DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO, CHE ANCHE NEI RIGUARDI DI TALI FATTISPECIE SI ESTENDA IL SINDACATO DEL CCT.</p>

dicembre 2024 Prot. 2024/0002056/ITN

Camera dei Rappresentanti